

STATUTO

della

Società Liberale di Mutuo Soccorso

dei Circoli di

PREGASSONA E SONVICO

fondata l'anno 1887



STATUTO

della

Società Liberale di Mutuo Soccorso

dei Circoli di

PREGASSONA E SONVICO

fondata l'anno 1887



Numero di matricola

DEL SOCIO

.....

.....

Entrato in società il

CAPITOLO I

FORMAZIONE E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1. — È costituita con sede a Pregassona una società sotto il titolo di Società Liberale di Mutuo Soccorso dei Circoli di Pregassona e Sonvico allo scopo:

a) di riunire sotto la bandiera del liberalismo tutti quei figli del popolo che amano il benessere del loro paese, la libertà ed il progresso;

b) di avere per base il mutuo soccorso materiale e morale e la diffusione dei principi liberali.

Art. 2. — La società è essenzialmente democratica. Essa si schiera sotto la bandiera del progresso ed ogni socio deve prestare giuramento di fedeltà per la causa comune ed ai principi liberali.

Art. 3. — È considerato indegno di appartenere alla società quel socio che tendesse di nuocere in qualsiasi modo ai principi professati dal sodalizio: verificandosene il fatto, verrà espulso, il suo nome radiato dall'elenco sociale e perderà ogni suo diritto verso la società.

Il Comitato, in base al presente Statuto, è autorizzato ad espellere i soci che cadessero in mora al presente articolo.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE — AMMISSIONE DI SOCI

Art. 4. — La società si compone di Soci Attivi, Soci Contribuenti, Soci Benemeriti e Soci Onorari.

§ 1. Sono Soci Attivi coloro che pagano le tasse semestrali e beneficiano delle prestazioni statutarie.

§ 2. Sono Soci Contribuenti quei soci che, pur essendo attivi, rinunciano ai benefici materiali distribuiti dalla Società in caso di infortunio o malattia.

§ 3. Sono Soci Benemeriti coloro che faranno un dono di almeno fr. 50.-

§ 4. Sono Soci Onorari quei cittadini che avranno con la loro filantropia giovato in modo notevole alla Società o si siano resi benemeriti del paese.

§ 5. Il nome dei Soci Benemeriti e Onorari figurerà nell'albo della Società.

Art. 5. — Saranno ammessi a far parte della Società tutti quei cittadini ticinesi e confederati professanti principi liberali aventi domicilio nel Cantone che ne faranno regolare istanza al Comitato, purchè abbiano raggiunta l'età di anni 16 e non oltrepassata quella di anni 60.

L'ammissione di nuovi Soci ed il conferimento del titolo di Socio Benemerito od Onorario è competenza del Comitato, riservata la ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 6. — Sono considerati come Soci fondatori quelli che sono entrati a far parte della Società prima del 1888.

CAPITOLO III

CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 7. — La tassa sociale è stabilita in fr. 8.- all'anno.

CAPITOLO IV

DOVERI DEI SOCI E DISCIPLINE

Art. 8. — Nessun Socio potrà ritardare oltre sei mesi al pagamento delle tasse sociali senza incorrere nella perdita del sussidio; passato detto termine sarà ritenuto dimissionario. Potrà essere riammesso solo dopo il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 9. — È indispensabile al buon andamento della Società che tutti i Soci facciano il possibile per trovarsi presenti ad ogni chiamata che verrà loro fatta dal Comitato e non saranno ammesse che quelle giustificazioni comprovate per caso di malattia o di assenza dal paese.

Art. 10. — È dovere del Socio di denunciare al Comitato fatti o mene che tendono a denigrare la Società od a distruggere la sua influenza nel partito liberale.

Art. 11. — Onde possa la Società acquistarsi il van- to di civile ed educata, ogni Socio dovrà dare di sè esempio di moralità e buoni costumi.

Art. 12. — In occasione di lotte politiche, nelle quali anche un solo voto potrebbe decidere della vittoria o sconfitta della causa liberale, è stretto dovere di ogni Socio di accorrere a deporre nell'urna il proprio voto senza reticenze od intimidazioni di sorta da parte di chichessia. Chi non adempie a questo dovere si renderà indegno della Società.

Art. 13. — Lo scopo cui tende la Società è quello di riaffermare i grandi principi di solidarietà, libertà e progresso; perciò è necessario che i componenti la stessa abbiano colla forza collettiva a combattere tutte le tendenze che non s'iano conformi ai suoi principi liberali sui quali si basa la sua esistenza.

Art. 14. — Saranno applicate le disposizioni dell'art. 3 a quei Soci che, per proprio conto ed in urto alle deliberazioni della maggioranza dei Soci, tendessero a sconvolgere o mettere disunione nella Società.

CAPITOLO V

CONVOCAZIONE

Art. 15. — A cura del Comitato i singoli Soci verranno avvisati a mezzo di cartoline ogni qualvolta il Comitato giudicherà opportuno di convocarli.

§ 1. Dietro istanza motivata di venti Soci, il Comitato convocherà la Società.

Art. 16. — L'Assemblea Sociale non potrà aprire le sue sedute, nè prendere risoluzioni di sorta qualora l'intervento dei Soci non raggiunga il decimo degli

iscritti; la seconda convocazione sarà valida con qualsiasi numero di Soci.

Art. 17. — In occasione di lotte politiche, il Comitato potrà convocare straordinariamente prima della votazione la Società onde discutere e deliberare in proposito.

Art. 18. — La radunanza ordinaria generale, sia per il rapporto della gestione, sia per le nomine alle cariche sociali, è fissata per la seconda quindicina di marzo.

Art. 19. — La Società celebra ogni anno, in epoca da stabilirsi, la festa della propria fondazione.

Art. 20. — Alla morte di un Socio, il Comitato prenderà le opportune disposizioni, affinchè la Società accompagni il feretro colla bandiera coperta a lutto frestandosi del distintivo sociale.

Art. 21. — In occasione di feste sociali e pubbliche solennità aventi scopi patriottici, (a cui la Società possa prendere parte in corpore) i Soci dovranno decorarsi del distintivo sociale.

Art. 22. — Nelle adunanze non si devono discutere che gli argomenti posti all'ordine del giorno.

§ 1. Prima di aprire le discussioni, il Presidente o chi ne fa le veci, fa nominare due scrutatori i quali hanno l'incarico di coadiuvare la Presidenza sia nel controllo dei voti che nel mantenimento dell'ordine.

§ 2. A nessun Socio può essere accordato il diritto di parola più di due volte sullo stesso oggetto.

Art. 23. — Chi turba l'ordine delle discussioni od offende in qualsiasi modo la Società o i singoli Soci, dopo essere stato due volte ammonito dal Presidente, sarà sulla sua semplice ingiunzione tenuto ad abbandonare la sala dell'Assemblea.

CAPITOLO VI

ASSEMBLEA E COMITATO

Art. 24. — L'Assemblea ordinaria annuale nomina:

§ 1. Il COMITATO, che si compone:

a) di un PRESIDENTE che sorveglia e dirige la Società, rappresenta il Sodalizio in ogni circostanza, firma tutti gli atti sociali ed i mandati di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, controlla lo stato di cassa e presiede le radunanze sociali e quelle del Comitato;

b) due Vice-Presidenti che suppliscono il Presidente in assenza del medesimo. Al Vice-Presidente più anziano in carica compete la priorità di supplezza;

c) un SEGRETARIO che redige i verbali delle adunanze, controfirma tutti gli atti, tiene la corrispondenza ed eseguisce gli ordini del Comitato;

d) un CASSIERE che riscuote le tasse, paga le spese firmate dal Presidente e dal Segretario e ne tiene registro per darne scarico al Comitato e redige il rapporto finanziario annuale. Il Cassiere dovrà essere persona riconosciuta solvibile dal Comitato, in modo che la Società sia garantita delle somme a lui affidate; il Cassiere potrà tenere in mani proprie una somma non superiore ai fr. 200; il resto dovrà essere versato alla Banca dello Stato o sul conto corrente postale;

e) un ARCHIVISTA che conserva l'archivio;

f) CINQUE MEMBRI, in modo da permettere possibilmente la rappresentanza di ogni comune del comprensorio;

§ 2. una COMMISSIONE di REVISIONE dei conti composta di tre membri e di un supplente;

§ 3. un ALFIERE ed un ALFIERE-SUPPLENTE.

Art. 25. — Tutte le cariche previste dall'art. 24 durano un anno ed i membri sono sempre rieleggibili.

§ 1. Per essere nominato a qualunque carica sociale sopra indicata occorre la maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea ordinaria annuale.

Art. 26. — Il Comitato veglierà che i sussidi siano equamente distribuiti e presterà i suoi buoni uffici per conciliare qualunque divergenza che potesse sorgere fra i soci.

Art. 27. — La Presidenza convocherà il Comitato e l'Assemblea generale dei Soci ogni qualvolta lo crederà necessario nell'interesse della Società.

Art. 28. — Al Comitato spetta di provvedere all'impiego dei fondi sociali.

Art. 29. — I membri del Comitato saranno tenuti a far atto di presenza alle riunioni e, nel caso di mancanza ripetuta, giustificare la loro assenza.

CAPITOLO VII

AMMINISTRAZIONE DEL CAPITALE E SUA DESTINAZIONE

Art. 30. — Il capitale sociale è formato:

a) dai contributi;

b) dalle donazioni.

Esso è destinato alle sovvenzioni che si elargiranno nei vari casi (vedi regolamento) e alle spese sociali. Il Comi-

tato può disporre per spese straordinarie di un massimo di fr. 400.-

Art. 31. — La Società, quando fosse ridotta a soli dieci membri, sarà dichiarata sciolta e tutto quanto potrà appartenere alla medesima (Capitali, Archivio, ecc.) verrà consegnato in deposito alla Cassa dello Stato la quale lo restituirà alla prima società che si formerebbe nel termine di tre anni nei Circoli di Pregassona e Sonvico, semprechè questa sia fondata sulle stesse basi e sugli stessi principi liberali dell'attuale. Passato detto lasso di tempo (cioè tre anni) se non venisse costituita una nuova società come detto qui sopra, il fondo sociale verrà ripartito fra i Comuni componenti i due Circoli in parti proporzionali ai membri di detti Comuni che facevano parte durante l'ultimo anno di esistenza della Società. I Municipi dei detti Comuni saranno obbligati a distribuire la quota loro spettante ai più poveri del loro proprio Comune.

CAPITOLO XIII

SOCCORSI MATERIALI E MORALI

Art. 32. — Ogni Socio, tre mesi dopo la sua ammissione, in caso di malattia ed impotenza al lavoro che oltrepassi i tre giorni ha diritto ad un soccorso giornaliero a cominciare dal giorno della domanda.

Detto soccorso viene fissato nella misura di fr. 1.- per la cura a domicilio e di fr. 1.50 per la cura in ospedale.

§ 1. La prestazione è suscettibile di variazione in relazione allo stato economico della Società. Tale competenza è conferita all'Assemblea generale ordinaria.

Art. 33. — Il soccorso giornaliero viene corrisposto per un periodo massimo di novanta giorni in un anno.

Art. 34. — Il Socio ammalato che vuole usufruire del soccorso reclama subito dal medico che lo ha in cura il certificato di malattia e lo trasmette al delegato comunale, il quale lo passerà munito del suo preavviso al Comitato.

§ 1. I soccorsi vengono accordati a decorrere dalla data dell'attestato medico che dovrà essere inoltrato al Comitato, tramite il delegato comunale, entro 24 ore, così pure gli attestati di guarigione.

§ 2. I sussidi vengono distribuiti dopo accertati i giorni di malattia.

§ 3. I delegati comunali eserciteranno una severa sorveglianza sugli ammalati perchè non succedano abusi dei quali faranno denuncia al Comitato.

Art. 35. — Trovandosi assente il Socio ammalato che intende fruire del soccorso, dovrà mandare al Comitato un certificato medico legalizzato dall'autorità politica del luogo ove dimora. Le spese di spedizione dei sussidi sono a carico del Socio richiedente.

Art. 36. — Non viene accordato il soccorso:

a) al Socio in arretrato coi suoi contributi (v. art. 8)

b) a quello ammalato per viziosa condotta, cioè la cui malattia derivasse da abuso di bevande alcoliche, altre intemperanze o ferite riportate in rissa o giudicate del caso.

Art. 37. — Sono esclusi dalla Società oltre a quanto stabilito dagli art. 3 e 8, coloro che per godere del sussidio simulano qualche malattia o maliziosamente la prolungano o la aggravano. Il Comitato potrà ordinare una visita di controllo.

CAPITOLO IX

ARTICOLI ADDIZIONALI

Art. 38. — Un Socio che per volontà propria si ritirasse dalla Società, o ne fosse escluso per effetto del presente Statuto, perde ogni diritto verso la Società.

Art. 39. — Ad eccezione degli art. 1, 2 e 31, i quali non potranno mai in nessun tempo nè per qualsivoglia titolo o considerazione subire la minima modificazione od aggiunta, il presente Statuto può essere variato in tutto o in parte a condizione che vi concorra l'approvazione dei due terzi dei Soci presenti ad apposita radunanza preavvisata almeno otto giorni prima indicandone l'oggetto.

Art. 40. — Per quei casi in cui il presente Statuto non provvedesse sufficientemente, il Comitato ne farà per analogia quelle interpretazioni ed applicazioni che meglio corrisponderanno agli interessi materiali e morali del Sodalizio ed allo scopo della sua istituzione.

Art. 41. — Il Comitato assegnerà al Segretario ed al Cassiere una gratificazione annuale stabilita dall'Assemblea generale.

Art. 42. — Il presente Statuto è stato riveduto ed accettato dall'Assemblea annuale ordinaria del 23 marzo 1947 ed entra in vigore subito.

Pregassona, 23 marzo 1947.

Il Presidente:

ILARIO BORELLI

Il Segretario:

PIERO MASCETTI